

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 novembre 2017

n. 11/2017



Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:

Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine

Link diretto <https://www.facebook.com/serviziimpreseudine>

Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.

Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:

Si ricorda di verificare con cadenza settimanale la ricezione di comunicazioni sulla propria PEC aziendale

Obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni di almeno un giorno

A decorrere dallo scorso 12 ottobre 2017, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare a fini statistici e informativi gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La comunicazione va effettuata in via telematica entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico che – si ricorda – viene trasmesso all'INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso.

L'assolvimento a tale obbligo comporterà la comunicazione all'INAIL anche degli infortuni con prognosi non superiore a tre giorni (il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro), in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

Resta fermo l'obbligo di invio della denuncia ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico.

Preme evidenziare che, rispetto a tali eventi, l'obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.

Per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, i datori di lavoro ovvero i loro intermediari dovranno avvalersi, quale esclusivo strumento, **del nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", reso disponibile sul sito INAIL.**

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on-line delle comunicazioni di



infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul proprio portale, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede INAIL locale, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato.

È importante segnalare che, nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, sorge l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la

"Denuncia/comunicazione d'infortunio". Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro; con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

“Stretta” sui Benzinai

Quando gli accertamenti presso gli impianti fanno emergere un calo di prodotto superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa in materia di accise, i militari potranno procedere all'emissione del pvc, tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

I rilievi saranno verbalizzati solo dopo un contraddittorio con l'esercente, che avrà modo di giustificare ai verificatori gli ammanchi di carburante rispetto a quanto annotato nei registri di carico e scarico.

È quanto prevede una circolare diffusa lo scorso 19 ottobre dal comando generale della Gdf ai comandi territoriali, che aggiorna le direttive operative a seguito dell'emanazione da parte delle Dogane della circolare n. 53616/2017.

In particolare, per quanto riguarda l'Iva le contestazioni della GDF riguarderanno gli ammanchi di benzina e gasolio che eccedono il calo legale, applicando la presunzione di vendita ex articoli 1 e 4 del dpr n. 441/1997. Per Irpef Ires e Irap, invece, la GDF procederà alla segnalazione all'Agenzia delle

entrate dei ricavi non contabilizzati, per l'eventuale recupero a tassazione qualora l'esercente non provveda a inserirli nelle prescritte dichiarazioni fiscali.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative disciplina il deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa stabilendo che:

a) gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono **denunciarne** l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

B) **sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita, ad esclusione** degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.



Rottamazione bis. Le novità del Decreto Fiscale

Il Decreto Fiscale, D.L. 148/2017 **ha riaperto i termini di ammissione alla procedura di Definizione Agevolata** dei ruoli di cui al D.L. 193/2016; la stessa è ora ammessa anche per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017.

Il contribuente dovrà presentare apposita istanza **entro il 15 maggio 2018**; le somme dovute in via agevolata possono essere sempre versate in un numero massimo di 5 rate, così come prevedeva la normativa originaria, con scadenza nel 2018 a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 mentre, per il 2019, la scadenza è fissata a febbraio.

Pare opportuno ricordare che la Definizione Agevolata permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale, accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS, di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare:

- le somme **affidate** all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle **spese di notifica della cartella di pagamento**.

Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Per effetto del D.L. 148/2017 oltre a quanto finora riportato:

- Viene consentito, al debitore precedentemente ammesso alla definizione agevolata, di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della stessa definizione scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla 'rottamazione' senza ulteriore addebito;
- Viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016). Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione originario. In caso di mancato versamento l'istanza è improcedibile.

Sul portale istituzionale dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione è disponibile il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017 e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla Definizione Agevolata perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016.

Servizi Imprese Udine Srl è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.